



COMUNE DI TERRAGNOLO

PROVINCIA DI TRENTO

NOTA INTEGRATIVA
al bilancio di previsione
2026-2028

Premessa

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2025-2027 è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs 118/2011.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs- 118/2011 che trovano applicazione dal 1° gennaio 2017 per i comuni della Provincia Autonoma di Trento.

PRINCIPI GENERALI (Allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011)

1. annualità: i documenti del sistema di bilancio (previsione e rendicontazione) si riferiscono a periodi di gestione coincidenti con l'anno solare;
2. unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia la totalità delle spese durante la gestione. Il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio d'esercizio deve essere unico e unitario;
3. universalità: sono incompatibili le gestioni fuori bilancio. Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica;
4. integrità: le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: i dati di bilancio devono rappresentare in modo reale le condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio (veridicità). Un'informazione contabile è attendibile se non presenta errori e distorsioni rilevanti e quindi gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. Secondo il principio della correttezza tutti i documenti che compongono il sistema contabile devono rispondere al rispetto formale e sostanziale delle norme. Il principio si estende alle comunicazioni ed ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. Il sistema di bilancio deve peraltro essere comprensibile e presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali;
6. significatività e rilevanza: l'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione;
7. flessibilità: è finalizzato, attraverso i documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio, a garantire la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle

circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. congruità: consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. prudenza: nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative dovranno essere limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. coerenza: i documenti contabili, di previsione, di gestione e di rendicontazione, devono essere tra loro collegati e devono essere strumentali al perseguimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel rispetto degli indirizzi politici ed amministrativi, di breve o di lungo termine;
11. continuità e costanza: il requisito della continuità si fonda su criteri tecnici e di stima che continuano ad essere validi nel tempo. La costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio di esercizio;
12. comparabilità e verificabilità: il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio. La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione, ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi;
13. neutralità o imparzialità: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
14. pubblicità: il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, affinché i documenti contabili di previsione e rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti;
15. equilibrio di bilancio: tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e spesa;
16. competenza finanziaria: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non si venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica;
17. competenza economica: rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative dell'ente;
18. prevalenza della sostanza sulla forma: è necessario che le operazioni ed i fatti accaduti durante l'esercizio siano contabilmente rilevati secondo la loro natura finanziaria,

economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa.

PRINCIPI CONTABILI APPLICATI – sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione e di interpretazione delle norme contabili e principi contabili inerenti:

- la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)
- la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011)
- la contabilità economico patrimoniale (Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011)
- il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011)

Il DM 25 luglio 2023 ha introdotto alcune modifiche al principio della programmazione 4/1, allegato al D.lgs. 118/2011. Le più significative modifiche riguardano l'introduzione del "processo di bilancio" con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti in particolare dei responsabili finanziari e degli organi politici nell'iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantirne l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'iter è differente, nelle tempistiche, per i comuni di grandi dimensioni e quelli di piccole dimensioni.

I comuni di piccole dimensioni sono quelli che hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate. Per questi enti lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

I termini del processo di bilancio per i comuni di piccole dimensioni, tra cui rientra anche il Comune di Terragnolo sono i seguenti:

- entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio;
 - entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrate e di spesa del bilancio di previsione;
 - entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'Organo di revisione).
- Si riporta quanto disposto dall'art. 4 del TUEL: *“Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario*

agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.”

- entro il 15 novembre di ogni anno, in attuazione all'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consigliere unitamente agli allegati.

L'art. 11 del Regolamento di Contabilità del Comune di Terragnolo approvato con deliberazione de Consiglio Comunale n. 16 del 04.05.2001 prevede:

2. *Le proposte sono trasmesse all'organo di revisione per il relativo parere che viene formulato entro 10 giorni”.*

3. Le proposte, unitamente al parere dell'organo di revisione, sono depositate presso la segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri comunale, fino al giorno della discussione consiliare. Tra il deposito e la riunione del consiglio devono intercorrere almeno 20 giorni.

Iter per la predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028.

L'adozione del bilancio di previsione si pone in consequenzialità programmatica e temporale con l'approvazione del D.U.P., lo strumento fondamentale di programmazione strategica dell'Amministrazione comunale.

La normativa contabile prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta debba presentare al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Alla data di predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028 il Comune di Terragnolo non ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, pertanto si è reso necessario coordinarsi con l'organo esecutivo affinché redigesse tale documento prima dell'approvazione del bilancio.

Seguendo l'iter normativo per la stesura del bilancio di previsione per gli enti locali di piccole dimensioni, il responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto in data 15 ottobre 2025 a predisporre e trasmettere (con prot. 3397) all'organo esecutivo, al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, lo schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio, indicando il 20 ottobre come termine per far pervenire il prospetto aggiornato con gli stanziamenti definitivi da inserire nel bilancio di previsione.

Alla data del 20 ottobre non sono pervenute comunicazioni in merito alle variazioni da apportare al bilancio tecnico da parte dai responsabili dei Servizi.

In data 11 novembre la giunta ha convocato un incontro con il Responsabile del Servizio finanziario finalizzato a comunicare i dettagli per la predisposizione del DUP 2026-2028 e del

bilancio di previsione 2026-2028. Successivamente a tali indicazioni il responsabile del Servizio finanziario ha effettuato una ricognizione delle entrate e delle spese per valutare gli stanziamenti indicati dalla Giunta Comunale in variazione al bilancio tecnico ed ha elaborato la proposta di bilancio.

Si evidenzia che, alla data di redazione del bilancio di previsione 2026-2028 non è ancora stato approvato Protocollo d'intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie Locali in materia di finanza locale l'anno 2026.

Il responsabile del Servizio Finanziario ha quindi provveduto quindi ad approntare il Documento Unico di Programmazione 2026-2027 definitivo e lo schema di bilancio di previsione con i seguenti allegati:

1. lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri (allegato 9);
2. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
3. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
4. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
5. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
6. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
7. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
8. la nota integrativa;
9. proposta di deliberazione per la Giunta Comunale di approvazione del DUP 2026-2028, dello schema di bilancio di previsione 2026-2028 e di tutti gli allegati.

L'iter per la predisposizione di tutti i documenti e l'inserimento nel software di contabilità è terminato in data 18 novembre 2025. Si è provveduto ad effettuare un invio preliminare dei flussi alla BDAP in data 18/11/2024 con esito positivo.

In data 21/11/2025 si è provveduto all'invio di tutta la documentazione predisposta alla giunta Comunale, all'ufficio segreteria e al Segretario Comunale.

La presente nota tecnica ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura degli stessi.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Le entrate

Le entrate costituiscono la base da cui partire per la costruzione di un bilancio infatti, sulla base delle risorse disponibili, vengono inserite nella parte spesa le uscite obbligatorie (per legge o per convenzioni o contratti), le somme già impegnate, le spese necessarie al funzionamento dell'ente e dell'erogazione dei servizi e in seguito le somme di natura discrezionale.

La formulazione delle previsioni relative alle entrate è stata effettuata mediante l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle possibili variazioni.

Le entrate sono programmate secondo criteri di prudenza e di realistica realizzazione, al fine di evitare criticità nell'effettuazione di spese senza la certezza della prevista copertura finanziaria. L'attività di accertamento delle entrate avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed i. e dai relativi allegati, in particolare dall'allegato 4/2 principio applicato della competenza finanziaria.

Si seguito si riporta la composizione delle entrate del comune di Terragnolo previste a bilancio nel triennio 2026-2028:

Titolo entrata	2026	2027	2028
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	305.050,00	303.250,00	303.250,00
Trasferimenti correnti	687.679,28	675.879,28	590.589,25
Entrate extra tributarie	227.744,68	205.744,68	205.744,68
Entrate in conto capitale	874.500,00	75.000,00	62.000,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Entrate per conto di terzi e partite di giro	481.500,00	481.500,00	481.500,00
Totale	2.876.473,96	2.041.373,96	1.943.083,93

Entrate tributarie

Con specifico riferimento alle entrate tributarie e tariffarie si precisa che è attiva la convenzione rep. n. 134/Atti priv. di data 15/07/2016, sottoscritta da 12 Comuni (Besenello, Brentonico, Calliano, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano) con la partecipazione della Comunità della Vallagarina in qualità di capofila per la costituzione di un servizio tributi sovracomunale. La convenzione è in scadenza il 31/12/2025 ed è intenzione dell'Amministrazione provvedere al rinnovo.

- IMIS: il Comune di Terragnolo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2023, ha approvato le aliquote IMIS, deduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2023. Per l'anno 2026 non sono previste variazioni.
- TARI: La gestione della TARI da parte del Comune, dall'anno 2026, non sarà più gestita dal Comune ma il gestore avrà rapporto diretto con i contribuenti.
- CANONE UNICO: a partire dall'01/01/2021 (art. 1, comma 837 della Legge 160/2019) è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari, che trova allocazione nel titolo 3 delle entrate, la riscossione di tale entrata è stata affidata con determinazione n. 9 dd. 28.12.2022 del Responsabile del Servizio Tributi alla ditta I.C.A. spa.
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: l'Ufficio Ragioneria ha fornito al Servizio Tributi e Tariffe i dati per la predisposizione dei piani finanziari. L'Ufficio Tributi e Tariffe non ha fornito i dati per gli stanziamenti degli esercizi 2026-2028 relativi al servizio acquedotto e fognature. Nel bilancio di previsione sono stati inseriti i dati da bilancio tecnico.

Per l'anno 2026 non sono state approvate le nuove tariffe del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura, che verranno approvate prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione 2026-2028. Per il servizio depurazione le tariffe attuali sono state fissate dalla Giunta Provinciale n. 74 di data 29/01/2021. L'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

In principio di competenza finanziaria potenziata, che vede la registrazione delle operazioni di gestione nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata e con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza, ha reso necessaria l'introduzione di un nuovo istituto contabile denominato “Fondo pluriennale vincolato”.

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) rappresenta la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno. Il FPV rappresenta quindi un saldo finanziario, necessariamente maggiore di zero, che permette l'applicazione del principio di competenza finanziaria oltre ad evidenziare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego.

Il FPV è un istituto contabile che:

- a) si forma nel primo esercizio di applicazione della riforma contabile anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- b) a regime è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi;
- c) il FPV può essere costituito da entrate non vincolate se costituito in occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui;
- d) il FPV nel corso della gestione può essere oggetto di variazioni.

Di norma il FPV è costituito solo da entrate vincolate derivanti da:

- a. vincoli di legge
- b. debiti per il finanziamento di investimenti
- c. trasferimenti a destinazione vincolata
- d. vincoli stabiliti dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, che vengono tassativamente individuate:

- ✓ spese correnti individuate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati esigibili in esercizi antecedenti quello in cui è esigibile la spesa;
- ✓ spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale;
- ✓ spese per il conferimento di incarichi legali esterni.

Annualmente, in vista dell'approvazione del rendiconto, deve essere effettuato il riaccertamento ordinario dei residui. È una procedura che prevede la ricognizione di tutti i residui attivi e passivi a 31.12 mediante la quale tutti i residui attivi e passivi, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non ancora scadute al 31.12, devono essere reimputati agli esercizi successivi, con individuazione delle relative scadenze secondo quanto dispone il principio applicato della contabilità finanziaria. Sono esclusi dal riaccertamento i residui attivi e passivi che sono stati incassati e pagati prima della data del riaccertamento ordinario.

Qualora, in seguito al riaccertamento ordinario dei residui o nel corso dell'esercizio, si dovessero verificare variazioni al cronoprogramma determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, verranno costituiti appositi capitoli di FPV (in entrata e in spesa) ed effettuate le relative variazioni di bilancio.

Alla data di predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028 non è presente FPV. L'analisi di tutte le spese in parte corrente sarà effettuata in sede di riaccertamento ordinario. Eventuali variazioni ai cronoprogrammi delle opere pubbliche che comporteranno la reimputazione della spesa nonché l'individuazione di eventuali obbligazioni passive giuridicamente perfezionate nel 2025 ma esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026 saranno oggetto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025. Tali operazioni comporteranno un eventuale stanziamento di Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per l'anno 2026 in parte capitale.

L'ammontare del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, sarà pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo che risulterà stanziato nei diversi interventi di bilancio cui si riferiscono le spese dell'esercizio precedente.

Accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Il principio contabile applicato (Allegato 4/2) concernente la contabilità finanziaria, contemplato dal D.Lgs. n. 118/2011, introduce una nuova posta contabile ovvero la costituzione obbligatoria di un "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE).

Di fatto si tratta di un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio ed è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Il principio contabile al punto 3.3 stabilisce che le entrate devono essere accertate per l'intero importo, nello stesso modo devono essere accertate anche le entrate di dubbia e difficile esazione ovvero quelle entrate la cui riscossione integrale non è certa.

Per tali crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione è stata quindi prevista e stanziata una apposita posta contabile il cui ammontare è stato determinato tenendo in considerazione il volume degli stanziamenti dei crediti inseriti nelle previsioni di bilancio, della loro natura, nonché dell'andamento che gli stessi hanno registrato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di competenza attraverso la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

Ai fini della quantificazione della quota di accantonamento al FCDE la norma prevede di calcolare, per ciascuna entrata che possa dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate da svalutare una percentuale pari al completamento a 100 della media individuata ed applicata per il calcolo della quota da accantonare.

Durante l'esercizio finanziario deve essere verificata la congruità dell'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità, conseguentemente lo stesso dovrà eventualmente essere adeguato con relativa variazione.

La misura dell'accantonamento FCDE applicata al bilancio di previsione 2025-2027 del fondo crediti dubbia esigibilità è pari al 100% della suddetta media.

Successivamente, in sede di rendiconto, deve essere accantonato nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con riferimento alla tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia discrezionalità all'ente di individuare le partite di entrata di dubbia e difficile esazione, non sono comunque oggetto di svalutazione crediti:

1. i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;

2. i crediti assistiti da fidejussione;
3. le entrate tributarie che sono accertate per cassa;
4. le entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate dall'ente beneficiario finale che è tenuto ad accantonare le entrate di dubbia e difficile esazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Al fine della quantificazione della quota di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nella programmazione finanziaria 2026-2028 è stato considerato il trend storico relativo al quinquennio 2020-2024.

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della percentuale di accantonamento al FCDE è stata utilizzata la media semplice poiché ritenuta più congrua e rappresentativa del valore del rischio assegnato alle partite creditorie oggetto di svalutazione.

In particolare si è proceduto ad effettuare le seguenti operazioni:

a) individuazione delle entrate per natura oggetto di calcolo della quota di accantonamento al fondo. Considerate le esclusioni previste dalla norma sono state valutate le seguenti poste contabili di parte corrente:

- Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) e attività di liquidazione e accertamento anni precedenti di ICI, IMUP e IMIS: le previsioni di entrata sono determinate sulla previsione del gettito effettivamente incassato. La contabilizzazione delle entrate avviene con il criterio di cassa a seguito dell'effettivo incasso. Per tale capitolo non è stato determinato il FCDE.
- Tariffa sui Rifiuti (TARI): la previsione di entrata del tributo risulta pari a zero in quanto dal 2026 l'entrata non è più gestita dal Comune.
- Entrate derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato (acquedotto e depurazione): la previsione di entrata del tributo risulta pari al piano finanziario del tributo, il quale garantisce una copertura pari al 100% della spesa, dal 2017 l'entrata è gestita dal Servizio Tributi della Comunità della Vallagarina. Il calcolo è stato effettuato sui valori storici desunti dai rendiconti del comune.
- Crediti relativi ad affitti.
- Proventi derivanti dalla vendita di legna e legname.
- Entrate per concorso spese da famiglie per servizio di mensa presso la scuola dell'infanzia.
- Entrate da sanzioni amministrative per violazione di regolamenti sono state accertate per cassa. Per tale capitolo non è stato determinato l'FCDE.

Considerata la tipologia e la natura delle entrate previste nella programmazione 2026-2027 in c/capitale, si è ritenuto di non dover istituire alcun fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione quantificato applicando le percentuali previste dalla normativa vigente, per ogni annualità, pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dal calcolo previsto dai principi contabili

È stato fatto il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in contro residui però di competenza dell'anno precedente.

La scelta della media semplice è stata effettuata per totale accertato/incassato, in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà dell'effettiva capacità di riscossione attuale. Tutti i dati sono stati desunti dai rendiconti e aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

L'art. 107 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Trattasi di una norma favorevole per gli enti, in quanto i dati della riscossione nell'anno in corso saranno modesti, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: consentire di considerare per il 2020 i dati del 2019 ha lo scopo, perciò, di sterilizzare gli effetti di quest'anno ed evitare un altrimenti prevedibile maggior FCDE da accantonare a rendiconto o da stanziare in bilancio.

Il comune di Terragnolo non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107bis della Legge 27/2020.

c) determinazione del valore teorico del Fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere a bilancio

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione è così determinata:

RIEPILOGO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

F.C.D.E.	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Parte corrente	31.962,73	22.898,40	22.898,40

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata del risultato di amministrazione).

Fondo rischi spese legali

Il principio contabile applicato Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, al punto 5.2 lett. h), prevede la costituzione di un apposito "Fondo rischi" nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, abbia significative probabilità di soccombere o in caso di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato al pagamento di spese in attesa di esiti del giudizio. Trattasi di obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento.

L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

La norma prevede: *“In occasione della prima applicazione dei principi contabili applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).”*.

Con riferimento alla situazione dell'ente, non si è ritenuto necessario provvedere a tale accantonamento.

Fondo accantonamento perdite società partecipate

La legge di stabilità 2014, L. 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che le amministrazioni locali devono accantonare in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

In particolare è previsto che tali accantonamenti vengano applicati in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Il Comune non ha partecipazioni in società in perdita pertanto si è ritenuto non necessario istituire il fondo.

Accantonamento al fondo di garanzia per debiti commerciali.

La legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145, art. 1 commi 859 e seguenti, come modificata dal “DL crescita” D.L.30 aprile 2019, n. 34, impone, a decorrere dal 2020, alcune penalizzazioni per gli enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa. Il Senato, con un emendamento introdotto nella manovra di bilancio 2020, ha sposato tale obbligo al 2021.

Tale Legge dispone l'obbligo di istituire il Fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente di bilancio, a valere sul Titolo I della spesa quale “sanzione” per gli enti che non riducono i propri debiti commerciali rilevati al 31/12 dell'anno precedente, ovvero che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa. La determinazione di tale fondo passa dalla preventiva elaborazione di due indicatori:

1. l'indicatore di riduzione del debito pregresso (rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine dell'ultimo esercizio e a fine del secondo esercizio precedente);
2. l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (fatture scadute nel corrente anno pagate e non pagate e fatture pagate nel corrente anno prima della scadenza).

Il fondo si sostanzia in un vincolo che blocca risorse di competenza di parte corrette partendo dal presupposto che il mancato rispetto della tempestività dei pagamenti non motivate, siano dovute a carenze di cassa.

I parametri ed i criteri da tenere presente per la determinazione del fondo di garanzia per i debiti commerciali, modificati dall'art. 38-bis del Decreto crescita (DL 34/2019), sono i seguenti:

1. debito residuo al 31/12 dell'esercizio precedente superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (se tale condizione si avvera, si passa al parametro n. 2)

2. mancata riduzione del debito commerciale residuo (al 31/12 dell'esercizio precedente) di almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente.

Ulteriore obbligo di accantonamento a detto fondo sussiste ove si presentino ritardi sui termini di pagamento delle transazioni commerciali ovvero se non è avvenuta la pubblicazione sul sito dell'ente dell'ammontare del debito commerciale residuo, unitamente alla mancata trasmissione alla PCC (Piattaforma di Certificazione dei Crediti) dello stock dei debiti commerciali o delle relative informazioni di pagamento.

Anche questo fondo, se presente, costituisce quota accantonata del risultato di amministrazione.

Alla data di predisposizione dello schema di bilancio di previsione non si possiedono i dati definitivi richiesti per il calcolo del fondo di garanzia dei debiti commerciali.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti rilevato alla data della predisposizione della presente nota dalla Piattaforma di Certificazione dei Crediti Commerciali è per il 2023 pari a - 5,62. A seguito dell'analisi di tale parametro, non si ritiene necessario istituire il fondo di garanzia per i debiti commerciali nel bilancio di previsione 2025-2027;

Entro il 28 febbraio 2026 si provvederà a verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 859 della legge 145/2018 e provvedere, in caso di mancato rispetto, a stanziare, con variazione di bilancio, nella parte corrente un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali.

Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa

Per garantire la flessibilità del bilancio, nella Missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del Programma "Fondo di riserva", è stato previsto un fondo di riserva di competenza, conforme ai limiti fissati dall'art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000: non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste a bilancio.

Inoltre, sempre nella Missione "Fondi e Accantonamenti", Programma "Fondo di riserva", è stato iscritto un fondo di riserva di cassa non inferiore al 0,2% delle spese finali.

Elenco degli investimenti programmati per spese d'investimento

Non si prevede di dover ricorrere al debito per il finanziamento delle spese di investimento previste, le quali sono finanziate con trasferimenti in conto capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento e da altri enti pubblici quali Consorzio BIM dell'Adige.

Per una più dettagliata analisi di tali entrate si rimanda a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione Semplificato. Nello stesso, nell'apposita sezione della parte operativa, è riportato il Programma generale delle opere pubbliche nel quale sono riportati gli interventi riguardanti le opere pubbliche inserite fra le spese in conto capitale del bilancio di previsione.

Entrate e spese correnti "non ricorrenti"

Per quanto riguarda la distinzione tra entrate ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che l'entrata sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazioni di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) contributi straordinari connessi all'emergenza sanitaria in atto;
- h) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione."

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	2026	2027	2028
170	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.RI.) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI	1.000,00	-	-
1491	FINANZIAMENTO AGENZIA DEL LAVORO PER PROGETTO OCCUPAZIONALE INTERVENTO 3.3E PER RECUPERO SOCIALE PERSONALE CON DISABILITA'	7.200,00	-	-
1660	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI TRENTO PER ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA	2.500,00	-	-
1730	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA PER SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	2.100,00	-	-
3500	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE A CARICO DELLE FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3510	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE A CARICO DELLE IMPRESE	500,00	500,00	500,00
5750	INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU SANZIONI DA ALTRI SOGGETTI	500,00	500,00	500,00
5700	INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	500,00	500,00	500,00
7350	CONCORSI E RIMBORSI O RICUPERI VARI, NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE ENTRATE IN PARTE CORRENTE	34.300,00	21.500,00	21.500,00
11120	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (BUDGET COMUNALE) - TRASFERIMENTO DA PROVINCIA AUTONOMA	397.000,00	62.000,00	-
10190	BIM PIANO VALLATA PER SPESE D'INVESTIMENTO	157.000,00	-	-
10160	CANONI AGGIUNTIVI PER DERIVAZIONE ACQUE A SCOPO IDROELETTRICO	320.500,00	13.000,00	62.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	874.500,00	75.000,00	62.000,00
	TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI	908.800,00	96.500,00	83.500,00

Per quanto riguarda la distinzione tra spese ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali e referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2026	2027	2028
250	RIMBORSO SPESA A DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
800	SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE	36.161,17	35.861,17	35.861,17
1250	FORNITURA O RINNOVAZIONE DI UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1740	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA..)	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1790	QUOTA SPESA DERIVANTE DA RIDUZIONE TARI - sostituzioni	200,00	200,00	200,00
1830	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	200,00	200,00	200,00
3703	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (RUOLO) UFF.ANAGRAFE-ST.CIVILE	300,00	300,00	300,00
4620	SPESE DI ATTUAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI DEL PASUBIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8891	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) - PERSONALE SCUOLA INFANZIA	900,00	900,00	900,00
13000	AZIONI NEL SETTORE CULTURA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13050	REALIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15701	SPESE PER SERVIZIO DI CONTROLLO SU ANIMALI RANDAGI	500,00	500,00	500,00
19900	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, ECC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21500	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (COLONIE ETC)	3.000,00	-	-
21610	CONTRIBUTI NEL CAMPO SOCIALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	300,00	300,00	300,00
26850	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI E TASSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE SPESE IN PARTE CORRENTE	65.961,17	62.661,17	62.661,17
30150	COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	50.000,00	30.000,00	30.000,00
30200	ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	1.000,00	-	-
31050	ACQUISTO DI ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31140	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI MALGA COSTONI	120.000,00	-	-

31311	REALIZZAZIONE AREA FESTE IN LOCALITA' MALGA BORCOLA	80.000,00	-	-
31360	PROGETTAZIONI INTERVENTI VARI PER OPERE PUBBLICHE	50.000,00	4.000,00	-
32280	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI VVF	40.000,00	2.000,00	-
32291	INTERVENTI DI RESTAURO FONTANE FRAZIONALI	15.000,00	-	-
32561	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA	25.000,00	3.000,00	-
33910	DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PERICOLANTI	50.000,00	-	-
34211	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI SEDIME IN FRAZIONE PUECHEM	130.000,00	-	-
34900	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO, IMPIANTI	60.000,00	10.000,00	8.000,00
35000	CONCORSO SPESE LAVORI DIVERSI PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E RETI FOGNARIE	150.000,00	10.000,00	8.000,00
36840	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36850	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI	3.000,00	2.500,00	2.500,00
36950	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36990	ASFALTATURA STRADE DIVERSE	30.000,00	5.000,00	5.000,00
37261	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	40.000,00	-	-
37280	QUALIFICAZIONE PIAZZA INTERNA CENTRO STORICO FRAZIONE PORNAL	20.000,00	-	-
37391	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER TEATRO COMUNALE	2.000,00	-	-
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	874.500,00	75.000,00	62.000,00
	TOTALE SPESE NON RICORRENTI	940.461,17	137.661,17	124.661,17

Risultato di amministrazione

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
(=)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	2.058.177,68
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	138.938,98
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	1.659.561,83
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	1.938.848,15
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	2.390,79
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	1.920.221,13
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	309.064,94
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	323.055,51
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	1.906.230,56
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 (4)	315.155,66
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	Fondo contenzioso (5)	60.000,00
	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
	Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
	Altri accantonamenti (5)	114.927,43
	B) Totale parte accantonata	490.083,09
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	7.251,90
	Vincoli derivanti da trasferimenti	164.863,37
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	172.115,27
Parte destinata agli investimenti		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.244.032,20

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;

La quota del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

L'ente ha provveduto a vincolare e accantonare parte del risultato presunto di amministrazione presunto per le seguenti poste:

- L'accantonamento quota FCDE per un totale di Euro 315.155,66 pari all'importo del FCDE risultante dal Rendiconto 2024 di Euro 283.187,94 incrementato dell'accantonamento al FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2026 (100%) Euro 31.967,72;
- Fondo contenzione per Euro 60.000,00 derivante da rendiconto 2024;
- Tra gli altri accantonamenti è stata inserita la quota a carico Ente per Trattamento di Fine Rapporto dipendenti comunali Euro 114.927,43.- risultante da rendiconto 2024;
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per Euro 7.251,90 come risultanti da rendiconto 2024;
- Vincoli derivanti da trasferimenti per Euro 164.863,37 derivante da rendiconto 2024;
- Parte destinata agli investimenti Euro 0,00, poiché tutta la quota risultante dal rendiconto 2024 è già stata applicata al bilancio 2025.

Si evidenzia che, poiché la proposta di bilancio 2026-2028 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2025, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2025 accertato ai sensi di legge. L'equilibrio complessivo della gestione 2026-2028 è stato pertanto conseguito senza l'applicazione del risultato di amministrazione.

Il prospetto di calcolo del risultato di amministrazione presunto è stato compilato tenendo conto delle modifiche di recente apportate a seguito del superamento dei vincoli di finanza pubblica e quindi dell'approvazione dei nuovi prospetti sugli equilibri di bilancio, quadro generale riassuntivo ed equilibri di bilancio.

Garanzia principali o sussidiarie prestate dall'ente

Il Comune di Terragnolo non ha in essere alcuna garanzia, principale o sussidiaria, prestata a soggetti terzi.

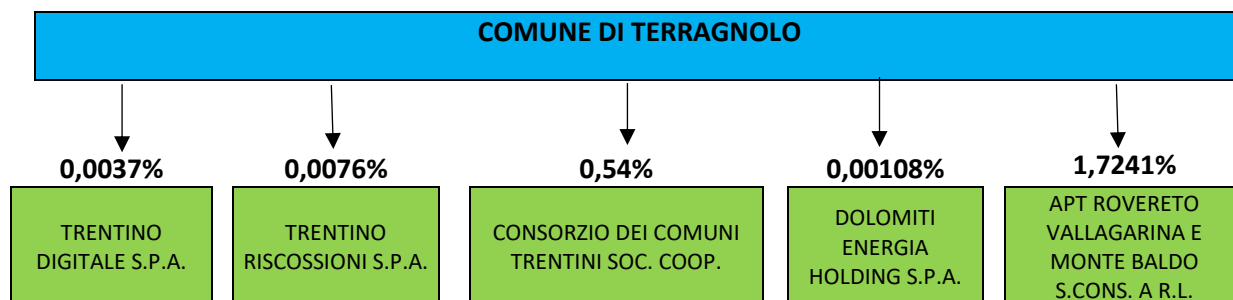
Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati a bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Il Comune di Terragnolo non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2024 è stata approvata la Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Terragnolo al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., delle L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 e L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, art. 7 comma 10.

Si riportano le società partecipate dal Comune di Terragnolo



Denominazione	Tipologia	Link di pubblicazione Bilancio 2022
Trentino Digitale	Società per Azioni	https://www.trentinodigitale.it/wp-content/uploads/2025/07/Bilancio-2024-firmato-Delladio.pdf
Trentino Riscossioni	Società per Azioni	https://www.trentinoriscossioni.it/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_0_3211_0_0_43/http%3B/bacalui.intra.infotn.it:7087/publishedcontent/publish/t/ri/cms/allegati_file/bilancio_2024.pdf
Consorzio dei Comuni Trentini	Società Cooperativa	https://www.comunitrentini.it/content/download/6288/184746/file/Bilancio_CComuni2024_x_deposito.pdf
Dolomiti Energia Holding	Società per Azioni	https://www.gruppodolomitienergia.it/dam/corporate/documents/risorse-deh/DEH%202024%20ITA_lock.pdf
Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo	Società Consortile a r.l.	https://www.visitrovereto.it/wp-content/uploads/2025/08/Bilancio_2024_ApT_Rovereto.pdf

Altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il comune di Terragnolo non utilizza contributi e trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e nemmeno quelli delle funzioni delegate dalla Regione.

Ai fini di una maggiore interpretazione e di una più dettagliata analisi dei dati di bilancio, si rimanda a quanto riportato negli specifici punti del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026-2028.